

Magliaso, 1. dicembre 2004  
RM n° 235 / 30.11.2004

## **MESSAGGIO MUNICIPALE n° 233**

### **Iniziativa dei Comuni “per la ripartizione dei canoni d’acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati” e modifica della Legge sulla perequazione finanziaria (LPI)**

---

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Il Municipio sottopone per la prima volta al proprio Legislativo, la proposta di aderire ad un’iniziativa legislativa dei Comuni, ai sensi dell’art. 41 della Costituzione Ticinese del 14 dicembre 1997.

Lo scorso mese d’ottobre il Comune di Frasco, in nome dei Comuni della Valle Verzasca, ha inviato a tutti i Municipi del Cantone, l’iniziativa in oggetto, con l’invito a volerla analizzare e dando, se del caso, il proprio sostegno alla stessa, impegnandosi poi a sottoporla al proprio Consiglio comunale, entro i 60 giorni dalla pubblicazione del testo sul Foglio Ufficiale. Pubblicazione che avverrà verosimilmente nel corso del prossimo mese di febbraio.

Il Municipio ha deciso di dare il proprio sostegno all’iniziativa, poiché è auspicabile che i Comuni di montagna, in particolare, possano beneficiare dell’indotto dato dallo sfruttamento delle acque, unica vera risorsa delle nostre Valli.

Questa è anche una buona occasione, per dimostrare al Cantone, che i Comuni, se vi è unità d’intenti, possono essere una forza da non sottovalutare, e non solo una valvola di sfogo, dove riversare annualmente sempre nuovi oneri finanziari.

Da parte dei Comuni della Verzasca è stata proposta questa iniziativa elaborata, riguardante una diversa ripartizione dei canoni d’acqua.

Attualmente questi canoni, ammontanti ad oltre 30 milioni di franchi annui, vanno ad esclusivo beneficio del Cantone.

Le motivazioni che stanno alla base di questa iniziativa sono le seguenti:

- garantire ai Comuni Ticinesi, penalizzati dall’entrata in vigore della nuova legge sulla perequazione finanziaria (in pratica tutti quelli al beneficio della ex omonima legge) il reperimento di una fonte di reddito tale da poter sopravvivere senza il costante assillo di una mortificante questua nei confronti dello Stato;
- dare una base legale ad una rivendicazione che assegna al territorio e quindi ai suoi legittimi proprietari il giusto valore delle sue funzioni e quindi una più corretta ed equa ripartizione della ricchezza prodotta;

- cercare di mitigare le difficoltà ed i disagi economici dati dalle differenti realtà regionali, soprattutto di quelle periferiche e montane, confrontate con l'obbligo di garantire la corretta gestione del territorio in condizioni ambientali e di lavoro molto spesso ostili;
- accomunare il Patriziato Ticinese, proprietario della maggior parte di questo immenso territorio, custode della sua integrità e dei suoi valori, nel buon diritto di vedersi riconosciuto questo fondamentale ruolo;

Il testo elaborato della legge prevede la ripartizione dei canoni d'acqua (soggetti a fluttuazione secondo l'andamento idrometrico e finanziario) nel modo seguente:

- **30% al Cantone**
- **65% ai Comuni**
- **5% ai Patriziati e Enti Patriziati riconosciuti**

Gli importi così ripartiti sono assegnati ai singoli beneficiari in proporzione all'entità territoriale di ciascun avente diritto.

Per evitare che qualche Comune possa trarre eccessivo vantaggio da questa ripartizione, è prevista una soglia al moltiplicatore d'imposta, sotto la quale le eccedenze saranno incamerate direttamente dal Cantone e riversate al fondo di livellamento.

Per la messa in vigore di questa legge si rende inoltre necessaria la modifica degli art. 4 e 6 della Legge sulla Perequazione Finanziaria e l'abrogazione dell'art. 21.

Riproponendo l'opportunità di dare un segnale al Cantone, giacché per una volta, il flusso finanziario Cantone/Comuni, sarebbe a nostro favore, vi invitiamo a voler

### **r i s o l v e r e:**

- 1) E' data l'adesione all'iniziativa per la ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati concernente la nuova legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua e le modifiche degli art. 4 e 6 della LPI e l'abrogazione dell'art. 21 LPI.
- 2) Al Municipio è data delega di firmare l'iniziativa nei 60 giorni di tempo concessi dalla legge per l'iniziativa dei Comuni.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

il Segretario:

*M. Monti*

*M. Rezzadore*

Allegata: iniziativa dei Comuni "per la ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati"

## **INIZIATIVA DEI COMUNI "per la ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati".**

### **Premessa:**

I recenti dibattiti scaturiti a livello Cantonale e Comunale riguardanti la problematica della riversione di alcuni impianti idroelettrici con potenza superiore ai 3 MW e le discussioni sorte in occasione dei dibattiti sulle aggregazioni Comunali hanno portato alla ribalta il problema dei canoni d'acqua e l'esigenza di rivedere il sistema di riparto degli stessi.

In particolare i Comuni direttamente toccati dagli impianti, hanno subito e subiscono importanti e irreparabili danni ambientali e paesaggistici con pesanti ripercussioni a livello di qualità di vita e giustamente chiedono di poter beneficiare dell'importante indotto dato dallo sfruttamento delle acque, unica vera risorsa delle nostre Valli.

Non dimentichiamo che negli ultimi anni i Comuni montani e i loro Cittadini si sentono depauperati della loro ricchezza in quanto troppo spesso è stata messa in discussione la capacità degli stessi di gestire il proprio patrimonio e di poter disporre dei mezzi finanziari necessari a garantire i servizi minimi indispensabili.

Le recenti decisioni adottate da Consiglio di Stato e Gran Consiglio hanno accentuato ancora di più il problema: riversione delle centrali, Legge sulla perequazione finanziaria ( aumento della quota di livellamento da pagare per i Comuni ricchi e abolizione della compensazione per i Comuni poveri), sgravi fiscali, diminuzione dei sussidi, partecipazione dei Comuni al trasporto pubblico, stanno mettendo in seria difficoltà i diversi Enti che si occupano della gestione del territorio e della cosa pubblica.

Siamo convinti che solo una più giusta ripartizione dei canoni d'acqua potrà portare al riequilibrio dei flussi finanziari, garantendo agli Enti Locali i mezzi per poter continuare a gestire il vasto territorio montano e a mitigare l'effetto perverso della nuova legge sulla perequazione finanziaria che obbliga i Comuni ad investire grosse somme per poter usufruire degli aiuti dello Stato ( Art. 20 LPI ).

Anche i Patriziati Ticinesi stanno vivendo un momento difficile in quanto troppe volte si trovano a non poter più nemmeno conservare ciò che è stato costruito in passato e sono costretti a cedere strade, ponti, sentieri e altro al Comune. Non sono più in grado di finanziare la gestione del loro territorio e si sa che l'incuria è fonte di danni importanti in caso di alluvioni con pesanti ripercussioni finanziarie di ripristino sia per lo Stato che per lo stesso Ente Patriziale.

La nostra iniziativa, garantendo ancora il 30% dei canoni d'acqua al Cantone, tiene conto dei costi sopportati dallo stesso per i servizi resi dal suo personale qualificato e dalla partecipazione diretta quale proprietario del demanio pubblico.

Fatte queste considerazioni proponiamo l'adozione di una nuova legge che regoli il riparto dei proventi derivati dai canoni d'acqua tra il Cantone, i Comuni e i Patriziati così come presentata in seguito in forma elaborata:

#### 9.1.6.4

### **Legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua**

#### **Art. 1 – Scopo**

La presente legge ha lo scopo di ridistribuire i proventi derivanti dai canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati.

#### **Art. 2 – Competenza**

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è responsabile del riversamento annuale dei proventi come stabilito dal presente regolamento.

#### **Art. 3 – Beneficiari**

Hanno diritto a beneficiare di questo contributo il Cantone, tutti i Comuni e tutti gli Enti Patriziati riconosciuti.

#### **Art. 4 – Calcolo**

<sup>1</sup>Il calcolo del contributo è stabilito in percentuale e per ettaro, partendo dall'introito totale complessivo derivato dai canoni d'acqua presentato nel rendiconto annuale del Consiglio di Stato e suddiviso secondo la vastità dell'intero Cantone.

<sup>2</sup>Ogni Ente ha diritto a una somma moltiplicato per la propria vastità e la propria percentuale stabilita dall'art. 5 della presente legge.

<sup>3</sup>Il calcolo si basa sul rendiconto dell'anno precedente.

#### **Art. 5 – Riparto**

<sup>1</sup>Il Cantone ha diritto al 30%, i Comuni al 65% e ai Patriziati spetta il restante 5% della somma totale, i beneficiari sopra elencati potranno destinare liberamente la loro quota parte.

<sup>2</sup>Questo contributo non rientra nel gettito delle risorse fiscali dei diversi Enti beneficiari.

#### **Art. 6 – Entrata in vigore**

Decorsi i tempi per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore retroattivamente dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

Con l'entrata in vigore di questa legge sono necessarie le seguenti modifiche alla legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI).

### **Aggiunte**

**Art. 4** <sup>2</sup> Il Contributo.....dall'autorità competente e dai Comuni aventi un MP minore o uguale a MCM -30%, i quali beneficiano del contributo derivante dalla legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua.

**Art. 6** <sup>3</sup>Qualora un Comune a conseguenza della Legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati (9.1.6.4) beneficiasse di un contributo tale da permettere un moltiplicatore comunale minore o uguale a MCM -30% dovrà versare l'eccedenza del contributo al fondo di livellamento.

### **Abrogazioni**

**Art. 21** La presente legge abroga l'Articolo 21 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI).

### **Commento agli Articoli:**

#### **Art 1.**

Lo scopo principale è di rilanciare veramente l'economia di tutto il Cantone dando i mezzi finanziari a tutti gli Enti Pubblici presenti sul territorio. Il Canton Grigioni, grazie ad una legge improntata su questi principi, gode di una migliore e più giusta ripartizione dei benefici dovuti allo sfruttamento delle acque. Questo fatto si ripercuote positivamente sugli aspetti turistici ed occupazionali delle sue regioni montane.

#### **Art 2.**

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia resta il responsabile dell'incasso e del riversamento dei canoni.

**Art 3.** Nessun commento.

#### **Art 4.**

Il calcolo del contributo per ogni Ente è molto semplice e si basa esclusivamente sulla vastità del territorio da gestire. E' importante anche in questa legge puntare sulla solidarietà tra i diversi Comuni e Patriziati e ridistribuire equamente questa ricchezza. I contributi andranno comunque maggiormente alle zone di montagna che ne hanno più bisogno, dando quella forza necessaria di progettare il futuro e nello stesso tempo di far diminuire il carico del contributo di livellamento da parte dei Comuni paganti che con l'entrata in vigore della nuova Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale ha incrinato ancora di più l'equilibrio e la fiducia tra i Comuni Ticinesi. Il contributo per l'anno in corso viene calcolato sulla base del rendiconto dell'anno precedente.

**Art 5.**

Al Cantone spetta il 30% dei canoni totali e continuerà ad amministrare e gestire il proprio patrimonio, lo stesso riverserà il 65% del contributo ai Comuni e il 5% ai Patriziati.

Ogni Ente ha la facoltà di impegnare il proprio contributo e questo permette per esempio al Cantone di garantire il 3% dei canoni d'acqua al fondo per il ripristino dei corsi d'acqua già istituito.

Il contributo destinato ai diversi Enti ( Cantone, Comuni e Patriziati ) non deve essere calcolato nelle risorse fiscali in quanto stravolgerebbe la LPI e il suo scopo fondamentale di diminuire le differenze tra i moltiplicatori d'imposta, toglierebbe ai Comuni montani la possibilità di usufruire di ogni sussidi e quindi renderebbe inutile l'adozione di questa nuova legge.

**Art 6.**

L'entrata in vigore è da prevedere il più presto possibile e per semplificare il calcolo con l'inizio dell'anno dalla sua adozione.

**Modifiche di legge:**

Per non stravolgere la LPI sono necessarie alcune modifiche:

**Art. 4 e 6**

Bisogna escludere la possibilità di creare divari tra i diversi moltiplicatori comunali per non creare cittadini di serie A e serie B. Bisogna quindi anche impedire che il contributo derivante dalla legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua possa portare Comuni a moltiplicatore 0% e con queste modifiche si risolve il problema e nello stesso tempo si rifinanzia il fondo di livellamento. Ricordiamo che MCM per il 2003 era del 83%.

**Art. 21**

Sarebbe inutile introdurre questa legge se la stessa non risolvesse il problema della continua carenza finanziaria dei Comuni in ex-compensazione. Il nuovo Comune di Lavizzara, per esempio non avrà più bisogno di nessun contributo annuo supplementare e i nuovi progetti di aggregazione nelle Valli non partiranno più con la solita spada di Damocle sulla testa (l'unione di più Comuni poveri non ne farà mai uno ricco). Un generale arricchimento della periferia ridarà le stesse condizioni ai cittadini di tutto il Cantone, troppo spesso gli abitanti delle Valli Ticinesi oltre che dover spendere di più per recarsi al lavoro nelle città e portarvi ricchezza, si ritrovano a pagare il 10% - 20% in più di imposte.

In conclusione questa soluzione ridarà ossigeno a tutta l'economia locale, ristabilirà l'equilibrio tra le diverse regioni ticinesi, attenuerà le considerevoli perdite finanziarie derivanti dagli sgravi fiscali che toccano i Comuni, attenuerà le perdite derivanti dalla riversione da parte dell'AET delle concessioni scadute, frenerà probabilmente la corsa alle microcentrali tanto temute dai pescatori, ecc.